CAMERA DEI DEPUTATI N. 1834

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARINACCI

Istituzione delle zone franche di Vieste e Manfredonia

Presentata il 10 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il nostro Paese si trova a dover affrontare prioritariamente due grandi problemi: le trasformazioni della nostra economia a seguito del processo di globalizzazione del mercato e la lotta alla disoccupazione soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. La loro soluzione non potrà che avvenire affrontandoli contemporaneamente in una visione geoeconomica che tenga presente le aggressive politiche commerciali dei Paesi economicamente emergenti, oltre a valutare le trasformazioni che stanno avvenendo nei rapporti tra gli Stati.

Che esistono due Italie, con riferimento ai tassi di disoccupazione, è un dato drammaticamente reale. Se poi considerassimo i dati di occupazione della popolazione in età lavorativa del nostro Mezzogiorno, mediamente del 35 per cento, contro una media nazionale del 40 per cento, l'ampiezza del tasso di disoccupazione risulterebbe più elevata. Non è quindi retorico affermare che il problema principale è quello di dare lavoro ai disoccupati delle regioni meridionali. Ciò deve avvenire in modo prioritario creando nuovi investimenti e riorientando la specializzazione produttiva verso il mercato internazionale. Altre strade ipotizzabili risultano sostanzialmente non più percorribili (ci si riferisce alle scelte di orientamento protezionistico, a lungo andare fallimentari, o all'affidarsi alla solidarietà dei territori più ricchi del Paese, destinata a diminuire).

È necessario allora che il Mezzogiorno si apra sempre più ai mercati esteri. Si tratta ormai di una necessità che non può

essere elusa alla luce della situazione attuale. Un esempio comparativo può aiutare a capire: se il rapporto fra il prodotto interno lordo *pro capite* di Basilicata ed Emilia-Romagna è di uno a due, quello tra l'*export pro capite* è di uno a dieci. La posizione periferica del Mezzogiorno rispetto ai mercati internazionali trova conferma anche nelle statistiche sugli investimenti diretti, sia in entrata effettuati da imprese estere in Italia, sia in uscita ad opera di imprese italiane. Anche gli stessi investimenti pubblici si sono indirizzati ai settori a bassissima propensione internazionale, quali l'edilizia e le opere pubbliche, contribuendo anch'essi all'attuale isolamento internazionale del Mezzogiorno.

A fronte di tale situazione la presente proposta di legge vuole costituire un significativo tassello nella direzione dell'internazionalizzazione dell'economia meridionale, favorendo la crescita economica e sociale dell'intera zona del Gargano mediante l'istituzione di due zone *extra*-doganali localizzate nei comuni di Vieste e Manfredonia. Inoltre, la proposta si pone come misura necessaria per contrastare il grave processo di deindustrializzazione che sta colpendo Manfredonia a causa del disimpegno da parte dei grandi gruppi industriali a partecipazione statale. In modo particolare, la crisi sta interessando le attività portuali e quelle ad esse collegate, provocando un aumento del già patologico tasso di disoccupazione che ha generato preoccupanti fenomeni di micro e macro criminalità. Un identico declino è attribuibile alla cittadina di Vieste che vede offuscata la sua fama di « perla del Gargano » in conseguenza della crisi della sua flotta peschereccia e delle altre attività economiche connesse.

L'esistenza delle suddette zone franche poste nel corridoio marittimo adriatico costituirà, quale importante via di comunicazione con il Mediterraneo orientale, uno stimolo per rafforzare quei proficui scambi commerciali che storicamente le terre pugliesi hanno da sempre intessuto con quei Paesi. Anche nella prospettiva di una accresciuta rilevanza di rapporti economici tra la Puglia e i Paesi rivieraschi dell'Adriatico, le zone franche di Vieste e Manfredonia potranno svolgere un ruolo rilevante per stabilire e consolidare i rapporti tra le realtà più dinamiche della nostra imprenditoria e le economie emergenti di tali nazioni.

Con riferimento a possibili censure di carattere comunitario è utile ricordare come il Consiglio dei ministri della Unione europea, in sede di disciplina delle zone franche esistenti, ha espresso interesse nei loro confronti facendo salve le misure necessarie ad impedire condizioni di turbativa al funzionamento del mercato unico. In definitiva, le motivazioni di questo provvedimento sono equiparabili a quelle che sorreggono le realtà extra doganali esistenti in molti Paesi appartenenti alla Unione europea, quali i « depositi pubblici » olandesi, le zone franche tedesche e i « depositi industriali » francesi. Da ultimo si rammenta l'iniziativa del Governo francese che, all'interno del proprio Paese, ha individuato ben trentacinque aree socialmente deboli da rilanciare mediante il riconoscimento di privilegi di carattere fiscale.

Lo stesso esecutivo comunitario per analoghe iniziative non ha ritenuto di intervenire a salvaguardia dei più generali interessi comunitari ed in ogni caso la perifericità delle zone franche proposte rispetto al territorio comunitario, insieme alle difficoltà economiche e sociali proprie di queste aree, sono tutti elementi che giustificano ampiamente, alla luce delle finalità dell'Unione europea, la loro istituzione. Infatti, oltre che a ragioni di carattere geografico proprie delle località di Livigno e Campione d'Italia, le zone franche possono essere costituite anche e soprattutto per motivazioni economiche e sociali, inquadrabili quali interventi di carattere eccezionale.

La presente proposta di legge intende sostenere l'economia garganica con benefici effetti sulle attività produttive e sull'occupazione, senza che ciò abbia a pesare sul bilancio dello Stato e senza il rischio che l'utilizzo di farraginose procedure

di finanziamento a pioggia generalmente comporta in termini di corruzione o di infiltrazioni della malavita.

Naturalmente non si intende proporre la luna nel pozzo, ma porre in essere una iniziativa che altri Stati membri dell'Unione europea hanno sperimentato con successo. Sotto il profilo occupazionale, economico ed anche culturale, i vantaggi che le zone franche di Vieste e di Manfredonia potranno apportare alle popolazioni dell'area del Gargano e, più in generale, all'intero Mezzogiorno, sono di rilevanza fondamentale e volano di sviluppo di una miriade di attività.

La proposta, tra l'altro, trova basi solide di realizzazione nelle stesse linee programmatiche dell'azione del Governo illustrate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha posto la nostra nazione in proiezione di una nascente società multirazziale, quale ponte naturale tra l'Unione europea e i Paesi del bacino del Mediterraneo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DETERMINAZIONE DELLE ZONE FRANCHE DI VIESTE E MANFREDONIA

ART. 1.

1. I territori dei comuni di Vieste e Manfredonia, di seguito chiamati « zone franche », sono considerati fuori dalla linea doganale agli effetti dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e sono costituiti in zone franche.

2. Il relativo regolamento, di cui all'articolo 29, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il quinto comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Sono assimilati ai territori extradoganali i depositi franchi, i punti franchi, gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164 e 254, e i territori dei comuni di Vieste e Manfredonia costituiti in zone franche ».

ART. 3.

1. Il regime di zona franca ha effetto nei riguardi dei diritti di confine e degli altri

istituti doganali di cui all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed ha, altresì, effetto:

a) nei riguardi degli importi compensativi monetari istituiti con regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971;

b) nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 4.

1. Nelle zone franche sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.

2. Le merci ammesse nelle zone franche possono formare oggetto, alle condizioni stabilite dalla presente legge:

a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;

b) delle manipolazioni usuali consentite dalle disposizioni in vigore;

c) di operazioni di distruzione;

d) di operazioni di trasformazione.

ART. 5.

1. Su richiesta del proprietario o del suo legale rappresentante, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle zone franche di cui ai capitoli da 84 a 90 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, si considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate, salvo per quanto riguarda le restituzioni per le quali, in applicazione delle disposizioni vigenti, sia prevista l'uscita dal territorio geografico quale elemento essenziale per la loro concessione.

CAPO II

ESCLUSIONE DAL REGIME DI ZONA FRANCA

ART. 6.

1. I Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione Puglia, possono disporre l'esclusione dai benefìci previsti dal regime delle zone franche delle merci o categorie di merci la cui produzione o lavorazione possa rilevarsi pregiudizievole all'economia dello Stato o della regione Puglia.

CAPO III

REGIMI DOGANALI-ECONOMICI E FRANCHIGIE DOGANALI

ART. 7.

1. Le merci estere introdotte nelle zone franche possono essere dichiarate:

a) per l'importazione definitiva;

b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;

c) per la spedizione da una dogana all'altra;

d) per il trasporto;

e) per il deposito;

f) per la lavorazione.

ART. 8.

1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle zone franche possono essere dichiarate:

a) per l'esportazione definitiva;

b) per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;

c) per il cabotaggio;

d) per la circolazione;

e) per la lavorazione.

ART. 9.

1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle zone franche e per le quali siano state concesse agevolazioni fiscali, in applicazione dell'articolo 5 della presente legge, si trovano nella condizione giuridica di merci estere e per esse il proprietario o il suo legale rappresentante può richiedere l'applicazione delle norme vigenti in materia di reintroduzione in franchigia.

ART. 10.

1. Le merci introdotte nelle zone franche per le quali le disposizioni legislative comunitarie o nazionali prevedano l'esonero totale dei dazi doganali all'importazione o che siano ammesse ad un regime di franchigia in ragione della loro particolare destinazione, mantengono la loro condizione di merci nazionali o nazionalizzate.

CAPO IV

PROCEDURE DOGANALI E CAUZIONI

ART. 11.

1. Il vincolo delle merci introdotte nelle zone franche ad uno dei regimi previsti dal capo III comporta l'applicazione delle procedure doganali previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in tutti i casi in cui non siano previste norme speciali.

ART. 12.

1. Agli effetti dell'esonero dall'obbligo di prestare cauzione, di cui all'articolo 90 del

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in deroga alle norme vigenti, il capo del compartimento doganale d'ispezione di Bari, su conforme parere della Direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Foggia, può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in genere, nonché alle ditte di notoria solvibilità, l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da essi effettuate in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.

2. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando vi siano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tale eventualità questi ultimi devono, entro dieci giorni dalla notifica della revoca dell'esonero, prestare cauzione relativamente alle operazioni in corso.

ART. 13.

1. Fermo restando l'obbligo di prestare cauzione ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, l'ente o la ditta nei confronti della quale sia stata disposta la revoca del beneficio dell'esonero dal prestare cauzione, può, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, proporre ricorso al Ministero delle finanze, che decide nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 14.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al fine di accelerare il processo di industrializzazione, è consentita l'immissione nelle zone franche per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle imprese industriali, commerciali, turistiche ed agricole di nuova costituzione e per l'ammodernamento e l'ampliamento di quelle già esistenti.

ART. 15.

1. In deroga alle disposizioni doganali in vigore, è consentita l'immissione nelle zone franche, in esenzione totale da imposte e da diritti doganali, delle materie prime destinate ad essere lavorate nel territorio delle zone franche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

1. Alle imprese esistenti o che sorgeranno nelle zone franche può essere concesso dalla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Foggia:

a) di essere considerate in territorio doganale a condizione che gli stabilimenti si prestino e siano sottoposti alla vigilanza permanente della Guardia di finanza;

b) di corrispondere sui prodotti ottenuti da trasformazioni effettuate in zona franca i soli diritti di confine di cui all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, afferenti le materie prime impiegate;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio

locale sotto forma di prodotti finiti e semilavorati; le relative autorizzazioni saranno comunicate al Ministero delle finanze, che potrà revocarle o modificarle entro tre mesi dalla data della loro concessione su conforme parere della regione Puglia.

ART. 17.

1. Sono applicabili alle merci introdotte nelle zone franche tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore e in particolare dall'articolo 214 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quali speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

ART. 18.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 117 e 178 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea importazione è autorizzata dal direttore della circoscrizione doganale di Bari.

2. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione al Ministero delle finanze che, sentito il Comitato di cui all'articolo 221 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, può disporne la revoca o la modifica, d'intesa con il presidente della regione Puglia.

ART. 19.

1. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relative alle violazioni doganali, sono applicabili

compatibilmente con le disposizioni della presente legge.

2. Costituiscono, comunque, casi di contrabbando:

a) l'immissione di merci estere in magazzini delle zone franche destinati esclusivamente al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;

b) il trasporto di merci estere per strada non permessa quando sia provato il proposito di introdurle in frode;

c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località, in quantità e per qualità non consentite;

d) l'introduzione nella zona franca di merci in genere di cui non sia consentito l'ingresso in esenzione doganale ai sensi della presente legge.

ART. 20.

1. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere agli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi genere e specie esistenti nelle zone franche per effettuare controlli e verifiche, al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni doganali.

ART. 21.

1. L'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, l'ampliamento, l'ammodernamento e le trasformazioni di quelli esistenti ed i relativi redditi industriali sono esonerati, per un periodo di dieci anni dalla loro attivazione, da tutte le imposte dirette presenti e future.

ART. 22.

1. Sono istituiti i consorzi delle zone franche di Vieste e Manfredonia di cui fanno parte:

a) la regione Puglia;

b) la provincia di Foggia;

c) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) un rappresentante del rispettivo comune;

e) un rappresentante per le categorie dei commercianti, degli artigiani e degli esercenti attività turistiche.

2. Possono aderire ai consorzi enti pubblici economici nazionali e regionali, istituti di credito e di assicurazione.

ART. 23.

1. Ciascun consorzio è costituito mediante atto pubblico, che insieme al rispettivo statuto deve essere sottoposto per il visto, entro trenta giorni dalla stipula, ai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e al presidente della regione Puglia.

ART. 24.

1. La costituzione dell'ente gestore di ciascun consorzio delle zone franche deve avvenire entro trenta giorni dalla loro costituzione.

2. La gestione provvisoria di ciascuna zona franca è affidata ad un commissario straordinario, per una durata non superiore ai trenta giorni, nominato dal presidente della regione Puglia e scelto tra gli avvocati ed i commercialisti iscritti al relativo ordine di appartenenza.

ART. 25.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i confini territoriali delle zone franche con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il presidente della regione Puglia.

ART. 26.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato ed adottato il nuovo piano regolatore di ciascuna zona franca che deve prevedere le opere, i servizi e le infrastrutture.

2. Nella redazione del nuovo piano regolatore si deve tenere conto delle opere, infrastrutture e servizi già esistenti o in corso di realizzazione alla data di presentazione del piano stesso.

ART. 27.

1. Talune opere e infrastrutture di servizio possono essere riservate all'uso esclusivo di utenti pubblici o privati mediante *leasing* o altre forme di locazione, stipulate tra il consorzio e gli utenti interessati.

2. Non possono essere riservate ad uso esclusivo le infrastrutture di comunicazione e di trasporto.

ART. 28.

1. I patrimoni mobiliari dei consorzi delle zone franche sono costituiti, oltre che dai versamenti degli enti locali territoriali ed istituti partecipanti alla loro costituzione, da un fondo alimentato con contributi *una tantum*, per il 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per il 25 per cento a carico del bilancio della regione Puglia e per il restante 25 per cento equamente ripartito tra i partecipanti ai consorzi.

ART. 29.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentito il parere della regione Puglia, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1834
Lire 500